

COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del Reg. Data 29-04-2014	Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi - Approvazione.
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze consiliari aula Eleonora D'Arborea, in prima convocazione in sessione **Ordinaria**, partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. **2302** del **17.04.2014** risultano all'appello nominale.

GALZERANO GENNARO	P	PETRETTO RENZO	P
CHERCHI MANUELA	P	RISSO PIERPAOLO	P
ORANI MAURIZIO	A	MURRU FRANCESCA ANTONIA	P
FILIA ANTONIO MARIA	P	ORANI ALBERTO	P
SCARPA FABIO	P	MELI GIUSEPPE	A
MURA MICHELE	P	LEDDA ANTONIO	A
BIDDAU GIOVANNI ANTONIO	A	VARGIU GIOVANNI PIETRO	P
GALIA CRISTOFORO	A	FIORI ANTONIO MICHELE	P
PETRETTO SEBASTIANO	A		
Assegnati n.	17	Presenti n.	11
In carica n.	17	Assenti n.	6

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio, GALZERANO GENNARO, assume la presidenza della seduta;

Assessori esterni:

MARRAS ANTONELLO A

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (art. 97 del T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott.ssa SPISSU FRANCESCA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'art. 117 della Costituzione "i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L. 5 giugno 2003, n.131 "la disciplina dell'organizzazione dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117,sesto comma e 118 della Costituzione";
- ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni...";
- ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 19, L.11 febbraio 2005, n. 15, "le regioni e gli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge".

Richiamata la deliberazione C.C. n. 14 del 23.03.1999 avente ad oggetto "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso - Approvazione";

Viste le modifiche apportate alla L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolare:

- dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa", che ha profondamente rinnovato l'impianto fondamentale della legge, in particolare nei seguenti argomenti:
 1. avvio del procedimento: l'interessato ha diritto di sapere quando scade il termine massimo per la conclusione del procedimento;
 2. istruttoria: nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, da cui si genera una fase dialettica fra le parti;
 3. provvedimento finale: la riforma prevede una coerenza interna tra istruttoria e provvedimento finale;
 4. diritto privato: la pubblica amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritaria, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente;
 5. conclusione del procedimento: il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza preventiva diffida all'amministrazione inadempiente;
 6. conferenza di servizi: le novità introdotte sono numerose e tutte orientate alla semplificazione e allo snellimento delle procedure e da ultimo dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 che (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), che agli articoli da 7 a 10 apporta significative modificazioni alla citata legge n. 241/1990, in particolare per quanto concerne:
 1. articolo 7: "Certezza e tempi di conclusione del procedimento";
 2. articolo 8: "Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche";

3. articolo 9: "Conferenza di servizi e silenzio assenso";

4. articolo 10: "Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni e degli enti locali";

- dalla legge 6 novembre 2012. n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che, in particolare, introduce il comma 1-ter, dell'art. 1, e l'art. 6-bis, della legge 241/90;

Considerato che il comma 2-quater dell'articolo 29 della legge n. 241/1990, aggiunto dall'articolo 10 della citata legge n. 69/2009, dispone testualmente:

- 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della L. 06.11.2012 n. 190 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;

Considerato, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 15 della medesima legge 06.11.2012 n. 190 che prevede l'obbligo di pubblicare nel sito web istituzionale delle pubbliche amministrazioni le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare un nuovo regolamento disciplinante il procedimento amministrativo con contestuale abrogazione di quello approvato con delibera C.C. n. 14 del 23.03.1999 anche al fine di garantire una gestione di procedimenti amministrativi maggiormente efficace, efficiente e trasparente;

Dato atto che la G.M. con atto n. 114 del 20.12.2013 ha approvato la proposta del nuovo "Regolamento sul procedimento amministrativo" e l'elenco dei procedimenti amministrativi svolti presso il Comune, con indicazione dei Servizi di riferimento e dei termini di conclusione;

Che con il medesimo atto la G.C. ha dato mandato al Responsabile del Servizio competente di trasmettere proposta di deliberazione al Consiglio Comunale per l'approvazione del suddetto regolamento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Con voti favorevoli 9

Astenuti 2 (Vargiu e Fiori con la motivazione che pur condividendo la sostanza agli atti non risultava disponibile il regolamento per cui non è stato possibile la consultazione);

DELIBERA

- **Di abrogare** il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso approvato con propria deliberazione n. 14 del 23.03.1999, ed approvare il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che consta di n. 45 articoli ;

-**Di prendere atto** delle tabelle relative ai procedimenti amministrativi di competenza dei servizi dell'amministrazione, approvate con deliberazione della Giunta n. **114 del 20.12.2013** demandando alla stessa Giunta il loro aggiornamento ai sensi dell'art. 8 del regolamento sul procedimento amministrativo che col presente atto si approva.

Pareri di cui all'art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to GALZERANO GENNARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SPISSU FRANCESCA

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG.
E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI.

06-05-2014 Reg. n° 371

IL MESSO COMUNALE
F.to Sebastiano Biddau

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 (T.U.E.L.)

Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva

ADDi 17-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SPISSU FRANCESCA

Copia conforme all'originale

Addì 06.05.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SPISSU FRANCESCA**